

REGOLAMENTO PER IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO NELLA GESTIONE DELLA L.R. 39/2000 (testo modificato)

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1 - Il presente regolamento stabilisce i criteri generali per la determinazione delle sanzioni amministrative in fase di emissione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento correlata alle violazioni di cui alla L.R.T. 39/2000.

2 - Le procedure sanzionatorie hanno luogo in applicazione della L. 689/1981 e della L.R.T. n. 81/2000.

3 - Il presente regolamento si applica alle sanzioni elevate dagli organi competenti sul territorio della Provincia di Pisa ai sensi del combinato disposto dell'art.4 L.R.T. 22/2015 e degli artt. 3ter e 81 L.R.T. 39/2000.

Articolo 2 – Registro dei verbali di accertamento

1 - I verbali pervenuti al protocollo dell'Ente vengono registrati sul "Registro informatico dei verbali" suddiviso per anno solare, riportando i seguenti dati: numero progressivo del verbale ricevuto, gli estremi dello stesso, la data di notifica, l'Ente verbalizzante, il nominativo dei trasgressori della sanzione elevata.

Articolo 3 – Pagamento della somma in misura ridotta

1 - Il soggetto verbalizzato può effettuare il pagamento della sanzione entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del verbale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Con il pagamento del verbale entro tale termine la pratica si ritiene chiusa ed è archiviata d'Ufficio.

Articolo 4 – Presentazione scritti difensivi e richiesta di audizione

1 - Il soggetto verbalizzato, entro il termine previsto di 30 giorni dalla data di contestazione immediata o notifica del verbale da parte dell'autorità competente,

ha la facoltà di inviare scritti difensivi e documenti e/o di richiedere un'audizione all'Unione Montana Alta Val di Cecina.

2 – Gli scritti difensivi e l'eventuale richiesta di audizione devono essere sottoscritti dall'interessato o da suo procuratore munito di idoneo mandato a pena di nullità. Gli stessi dovranno essere inviati sottoscritti con firma digitale o analogica ed in tal caso unitamente a fotocopia di un documento di identità del mittente. In ogni caso è necessaria l'indicazione dei dati della residenza e/o del domicilio digitale per poter contattare l'interessato.

3 – Gli scritti difensivi o la richiesta di audizione presentati oltre i termini stabiliti possono essere liberamente valutabili, ai fini istruttori, a discrezione del Responsabile del Procedimento, nel caso in cui l'ordinanza di ingiunzione non sia ancora stata emessa.

4 - Il pagamento in misura ridotta effettuato nei termini di legge, determina l'estinzione del procedimento, anche in caso di precedente presentazione di scritti difensivi. In tal caso si procederà all'archiviazione d'ufficio ai sensi dell'art. 3.

Articolo 5 – Richiesta di audizione

1 - L'audizione si svolgerà alla presenza delle parti nella sede dell'Unione Montana Alta Val di Cecina.

2 - In alternativa, su richiesta del soggetto verbalizzato da sottoporre alla valutazione ed al consenso del Responsabile del Procedimento, si potrà procedere all'audizione online, nelle forme e con le modalità decise e comunicate all'interessato da parte dell'UMAVC.

3 - L'Ente dovrà predisporre lettera di convocazione, da inviare a mezzo Racc. A.R. o PEC o domicilio digitale, con cui sarà fissata la data di audizione del soggetto richiedente, con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di convocazione della seduta.

4 - Nel giorno fissato per l'audizione, il funzionario competente, con l'eventuale supporto di personale tecnico, effettua l'audizione e redige apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Articolo 6 – Emissione ordinanza motivata o ordinanza di archiviazione a seguito di presentazione di scritti difensivi e/o richiesta di audizione

1 - L'Unione Montana, in caso siano presentati scritti difensivi e documenti o sia stata effettuata l'audizione, esamina il materiale presentato, valuta quanto riferito dagli uditi e, nel caso lo ritenga opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, richiedendo controdeduzioni. Al termine di tale istruttoria, può determinare quanto segue:

- a) qualora ritenga fondato l'accertamento, determina l'entità della sanzione con ordinanza motivata e ne ingiunge il pagamento;
- b) nel caso in cui emergono elementi che non consentono l'applicazione delle sanzioni o che la violazione non sussista, emette ordinanza motivata di archiviazione, e comunica il provvedimento all'organo verbalizzante e ai soggetti interessati.

Articolo 7 – Emissione ordinanza di ingiunzione di conferma della sanzione

1 – Qualora il soggetto verbalizzato non provveda al pagamento in misura ridotta nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, l'Unione Montana è tenuta ad emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento nei confronti di tutti i trasgressori e degli obbligati in solido.

2 – L'ordinanza viene trasmessa tramite raccomandata A.G. o PEC agli interessati per la notifica. Solo nel caso in cui la notifica per mezzo di raccomandata A.G. o PEC non sia stata possibile, l'ordinanza, in duplice copia, viene trasmessa ai messi notificatori del Comune di residenza e/o sede.

3 - L'ordinanza-ingiunzione dovrà contenere le indicazioni relative ai seguenti elementi essenziali:

- a) autorità competente – Unione Montana Alta Val di Cecina;
- b) violazione per la quale è emessa, negli aspetti di fatto (data, luogo, ecc.) e di diritto (norme violate);
- c) compimento degli atti di accertamento della violazione e forme di contestazione;
- d) motivi per i quali è stato ritenuto fondato l'accertamento;
- e) criteri seguiti nella determinazione in concreto dell'entità della sanzione;
- f) ammontare della sanzione ed entità e specie delle spese di cui si ingiunge il pagamento contestuale;
- g) generalità del responsabile della violazione e degli eventuali responsabili in solido o di chi è tenuto per legge al pagamento;
- h) gli estremi per effettuare il pagamento;
- i) indicazione dell'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale è ammesso presentare ricorso.

4 - Per la notifica delle ordinanze-ingiunzioni ai trasgressori senza fissa dimora, si procede mediante affissione alla Casa Comunale.

Articolo 8 – Registro delle ordinanze di ingiunzione

Le ordinanze di ingiunzione emesse dall'Unione Montana vengono registrate sul "Registro informatico delle ordinanze" suddiviso per anno solare, riportando i seguenti dati: numero progressivo dell'ordinanza di ingiunzione, data invio ordinanza, modalità di invio ed eventuale numero di riferimento, il nominativo dei trasgressori della sanzione elevata, la data di notifica, l'importo della sanzione e i dati relativi al verbale non pagato.

Articolo 9 – Criteri per la determinazione dell'ammontare della sanzione in fase di emissione dell'ordinanza di ingiunzione

1 - In ossequio ai principi sanciti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1411 del 23/11/1998, si stabiliscono i seguenti criteri per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative in fase di emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento:

A) se dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione presente agli atti risulta che:

1. il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate: si applica una sanzione pari al minimo edittale o, se questo non è espresso, ad 1/10 del massimo.
2. Il trasgressore ha commesso una sanzione di non grave entità, si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura: si applica una sanzione pari a 1,5 il minimo o, se questo non è espresso, ad 1/5 del massimo.
3. Non emergono le attenuanti di cui ai punti precedenti, la violazione sussiste ma gli scritti difensivi hanno evidenziato un problema interpretativo della norma applicata che non è manifestamente infondato, anche se non meritevole di accoglimento: si applica una sanzione pari al doppio del minimo edittale o ad un 1/3 del massimo, se più favorevole; se il minimo non è espresso si applica una sanzione pari ad 1/3 del massimo.

4. Non emergono elementi attenuanti né problemi interpretativi e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati: si applica una sanzione pari a 3 volte il minimo o, se questo non è espresso, ad un mezzo del massimo aumentabile fino a 4 volte il minimo o al doppio della somma pagabile in misura ridotta in relazione alla gravità dell'infrazione.

5. Si tratta di una violazione di grave entità e/o risulta provato il dolo: si applica una sanzione fino al massimo edittale.

6. Il trasgressore ha commesso la violazione in concorso con più persone in qualità di soci o comproprietari: si applica la sanzione calcolata ai sensi dei punti precedenti gradualmente ridotta del 25% in ragione del numero dei soggetti obbligati, fino all'applicazione del minimo edittale per ciascuno dei correi.

B) Salvo diversi casi di recidiva previsti dalla legge, nel caso in cui chi abbia commesso una violazione amministrativa accertata con ordinanza ingiunzione divenuta inoppugnabile o con sentenza definitiva nei due anni successivi:

1. commetta un'altra violazione della stessa natura: l'ammontare della sanzione calcolata ai sensi dei punti precedenti è aumentato del 15%.

2. Commetta una terza o ulteriori violazioni della stessa natura: l'ammontare della sanzione calcolata ai sensi dei punti precedenti è aumentato del 20% per ogni precedente violazione fino all'applicazione del massimo edittale.

2 - Sono stabiliti i seguenti criteri per la determinazione dell'ammontare del danno forestale (art. 84 LR 39/2000 e s.m.i), in fase di emissione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento:

a) Il danno commesso viene valutato secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 84, comma 5 della L.R. 39/2000 e s.m.i.

b) In sede di emissione di ordinanza ingiuntiva si applica una sanzione dal doppio al sestuplo del danno commesso a seconda della gravità del danno stesso valutata dal Responsabile del Procedimento.

3 - Di determinare le spese di procedura in misura fissa pari a € 50,00 per ogni procedimento comprese le spese di notifica dell'ordinanza di ingiunzione.

Articolo 10 - Connessione obiettiva con un reato connesso

1 - Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura

ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è allo stesso modo competente a decidere sulla predetta violazione.

2 - Il giudice, nell'emanazione del decreto penale o altra sentenza penale di condanna, contestualmente applica nei confronti dei responsabili la sanzione amministrativa stabilita dalle norme vigenti per la violazione.

3 - La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità. In tal caso gli atti sono trasmessi all'Unione Montana, che procede all'istruttoria del procedimento per l'applicazione della sola sanzione amministrativa.

Articolo 11 - Riscossione coattiva

1 - Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza di ingiunzione, l'Unione Montana procede alla riscossione coattiva delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'esattore per la riscossione.

Articolo 12 - Prescrizione

1 - Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla legge si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata notificata la violazione.

2 - L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile.

Articolo 13 - Concessione rateizzazione

1 - Il provvedimento di rateizzazione può essere concesso su richiesta dell'interessato che si trovi in situazioni di obiettiva difficoltà finanziaria, ancorché temporanea, adeguatamente documentata.

2 - Al di fuori dell'ipotesi sopra descritta, la rateizzazione può essere richiesta anche dal soggetto cui sia stata comminata una sanzione di importo pari o superiore ai 3.000,00 euro.

3 - Il soggetto sanzionato, che intende avvalersi della facoltà di rateizzazione, deve inoltrare specifica istanza a questo Ente entro trenta giorni dalla data di notifica dell'ordinanza-ingiunzione.

4 - La domanda, da redigere secondo il modello predisposto dall'amministrazione, deve contenere:

- a) l'esatta indicazione degli estremi dell'ordinanza-ingiunzione e dell'importo ivi comminato;
- b) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione con il prospetto del numero totale di rate e del loro importo;
- c) allegazione della documentazione (ISEE/ dichiarazione redditi/ultimi due bilanci approvati nel caso di imprese) dalla quale emerge la situazione di temporanea difficoltà economica nonché l'originale della polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ove prescritta.

5 - Il Responsabile del procedimento valuta i termini dell'istanza ricevuta, avvalendosi della facoltà di richiedere ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, nonché di proporre eventuali modifiche.

6 - Entro 30 giorni dal ricevimento, sulla base dell'istruttoria compiuta, il RUP, con determina dirigenziale, adotta il provvedimento di rateizzazione ovvero di diniego ed avvisa l'interessato, mediante raccomandata A/R o PEC, dell'esito della richiesta specificandone, in caso di accoglimento, tutte le modalità di rateizzazione accordate (n. di rate, scadenza prima rata, scadenza rate successive, garanzie necessarie, modalità di pagamento).

7 - Nel caso di diniego, il Responsabile, con lo stesso avviso di cui sopra, comunica all'interessato che questi dovrà pagare l'intera sanzione nei trenta giorni successivi.

8 - L'importo può essere ripartito in rate da quattro (4) a settantadue (72) secondo questo schema:

- fino a 100 euro, nessuna rateizzazione;
- da 100,01 euro a 500 euro fino a un massimo di 4 rate mensili, senza fideiussione.
- da 500,01 a 3.000 euro da 5 a 12 rate mensili, senza fideiussione.
- da 3.000,01 euro a 6000 euro da 13 a 24 rate mensili, con possibilità di richiedere fideiussione bancaria o assicurativa.
- da 6.000,01 euro a 20.000 euro da 25 a 36 rate mensili, con fideiussione bancaria o assicurativa.
- oltre 20.000,01 euro da 37 a 72 rate mensili, con fideiussione bancaria o assicurativa.

9 - Nel caso in cui a garanzia di una dilazione di pagamento sia rilasciata apposita fideiussione, questa dovrà essere bancaria o stipulata con una compagnia assicurativa e l'importo garantito dovrà essere pari al debito rateizzato comprensivo degli interessi legali e degli oneri aggiuntivi.

10 - Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine statuito per il pagamento, l'obbligato decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima e sarà tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione. Tale importo non potrà essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

11 - La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione ove presente; in assenza, verranno attivate le procedure esecutive senza necessità di ulteriori avvisi.

12 - L'obbligazione può essere comunque estinta in ogni momento mediante un unico pagamento delle rate residue.

13 - Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.

14 - Sugli importi rateizzati non si applicano gli interessi.

Articolo 14 – Norme transitorie e finali

1 - Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.